COMUNE SIURGUS DONIGALA

PROVINCIA SUD SARDEGNA

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

SOMMARIO

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

1. Oggetto e scopo del regolamento
2. Definizione delle entrate
3. Aliquote e tariffe

TITOLO II
GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

4. Forme di gestione
5. Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali
6. Soggetti responsabili delle entrate non tributarie
7. Interrelazione tra uffici
8. Attività di controllo delle entrate

TITOLO III
ACCERTAMENTO DI ENTRATE, ATTIVITÀ DI RECUPERO E IRROGAZIONE DI SANZIONI E INTERESSI

9. Attività di accertamento e recupero delle entrate comunali
10. Invito bonario e sollecito pre-ruolo
11. Accertamento delle entrate non tributarie
12. Notificazione dell'avviso
13. Contenzioso tributario
14. Sanzioni tributarie

TITOLO IV
RISCOSSIONE

15. Riscossione
16 Versamenti rateali
16. Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta
17. Compensazione e versamento per contitolari
18. Rimborsi

TITOLO V
CONTENZIOSO E AUTOTUTELA

19. Contenzioso
20. Autotutela
21. Presupposto per l'applicazione dell'autotutela
22. Ipostesi di annullamento o riforma

23. Oggetto e limiti dell'autotutela
24. Procedimento di autotutela

TITOLO VI
ACCERTAMENTO CON ADESIONE

25. Accertamento con adesione
26. Presupposto e ambito di applicazione
27. Competenza
28. Attivazione del procedimento
29. Procedimento a iniziativa del Comune
30. Procedimento d iniziativa del contribuente
31. Effetti dell'invito a comparire
32. Atto di accertamento con adesione
33. Perfezionamento della definizione
34. Effetti del concordato
35. Riduzione delle sanzioni
36. Accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio

TITOLO VII
DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

37. Rapporti tra Comune e contribuente
38. Interpello del contribuente
39. Effetti dell'interpello

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI

40. Abrogazione
41. Entrata in vigore

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e scopo del regolamento

Il presente regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art. 52 del D.L.vo n. 446 del 1997 e della Legge n. 449 del 1997, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficace, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.

Il regolamento detta norme relative alle procedure e modalità di gestione per quanto attiene la determinazione delle aliquote e tariffe, le agevolazioni, la riscossione, l'accertamento e sistema sanzionatorio, il contenzioso, i rimborsi.

Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.

Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'ente, siano essi di carattere tributario o meno ed in particolare le disposizioni del regolamento comunale di contabilità.

Il Comune riconosce i principi e persegue gli obiettivi previsti dalla legge n. 212 del 2000, intitolata "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente".

Articolo 2

Definizione delle entrate

Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie, le entrate patrimoniali e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

Articolo 3

Aliquote e tariffe

Le aliquote, tariffe e prezzo sono determinati con deliberazione dell'organo competente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

Le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario.

Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, il responsabile del servizio, sulla base delle indicazioni contenute nel D.U.P., predispone idonee proposte da sottoporre alla Giunta, sulla base dei costi diretti ed indiretti dei relativi servizi.

Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi fissati per l'anno in corso.

TITOLO II

GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Articolo 4

Forme di gestione

La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, equità.

Oltre alla gestione diretta, per le fasi di liquidazione, accertamento, riscossione dei tributi comunali possono essere utilizzate, anche disgiuntamente, le seguenti forme di gestione:

a) Gestione associata con altri enti locali, ai sensi artt. 30-34 del T.U.EE.LL. (D. Lgs. 267/2000);

b) Affidamento mediante convenzione ad azienda speciale, a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all' artt. 112 e113 del T.U.EE.LL. (D. Lgs. 267/2000);

c) Affidamento mediante concessione ai concessionari dei servizi di riscossione di cui al D.P.R. 28/01/1988, N. 43;

d) Affidamento mediante concessione ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni;

e) Affidamento a Agenzia delle Entrate Riscossione ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 193/2016.

La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio Comunale, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi.

L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.

Articolo 5

Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali

Con provvedimento del Sindaco (salvo che la normativa specifica del tributo stabilisca diversamente) è designato, per ogni tributo di competenza dell'ente un funzionario responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente al tributo stesso; il Sindaco determina inoltre le modalità per la eventuale sostituzione del funzionario in caso di assenza.

Il funzionario responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità ed attitudine, titolo di studio.

In particolare il funzionario responsabile cura:

a) Tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, liquidazione, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);
b) Appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione coattiva;
c) Sottoscrive gli avvisi, accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il comune verso l'esterno;
d) Cura il contenzioso tributario;
e) Dispone i rimborsi;
f) In caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario e il controllo della gestione;
g) Esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo.

Articolo 6

Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

Sono responsabili delle attività organizzative e gestioni inerenti le diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.

Articolo 7

Interrelazione tra uffici

Gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per l'occupazione di aree pubbliche o per

l'installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, gli uffici cui spettano atti che possano avere rilevanza a scopi tributari, sono tenuti a dare comunicazione agli uffici tributari dei dati informatici inerenti gli atti di loro spettanza, nel rispetto dei tempi e dei modi stabiliti con deliberazione di Giunta comunale, ai fini dell'interoperabilità e dell'interscambio delle banche dati di interesse comunale.

Articolo 8
Attività di controllo delle entrate

Gli uffici comunali competenti provvedono al controllo delle denunce tributarie, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/utenti, dalla legge o dai regolamenti comunali.

La Giunta Comunale può indirizzare, ove ciò sia ritenuto opportuno, l'attività di controllo/accertamento delle diverse entrate su particolari settori di intervento. Nell'ambito dell'attività di controllo l'ufficio può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari. Sulla base degli obiettivi stabiliti per l'attività di controllo e dei risultati raggiunti, la Giunta Comunale può stabilire compensi incentivanti per i dipendenti e gli uffici competenti.

Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie e utili con riferimento alle entrate applicate.

TITOLO III
ACCERTAMENTO DI ENTRATE, ATTIVITÀ DI RECUPERO E IRROGAZIONE DI SANZIONI ED INTERESSI

Articolo 9
Attività accertamento e recupero delle entrate comunali

Le attività di accertamento dei tributi locali e le operazioni relative al recupero delle entrate patrimoniali sono disciplinate dall'art. 1, comma 792 della legge 160 del 27.12.2019 (Legge di bilancio 2020). L'avviso di accertamento è titolo esecutivo idoneo all'attivazione delle procedure forzate a cura del soggetto incaricato dall'ente (Agenzia delle Entrate Riscossioni o altro soggetto abilitato).

Articolo 10

Invito bonario e sollecito pre-ruolo

Prima di procedere all'emissione di atti di accertamento o all'irrogazione di sanzioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione o comunicazione, ovvero sussistano incertezze sui versamenti eseguiti, il funzionario responsabile del tributo ha l'obbligo di invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a chiarire la sua posizione entro il termine massimo di trenta giorni decorrente dal ricevimento dell'invito.

Visto il potere esecutivo dell'accertamento, compatibilmente con il rispetto dei termini prescrizionali, è possibile inviare al contribuente che omette il pagamento dello stesso un ulteriore sollecito ad adempiere prima che lo stesso sia inviato al soggetto incaricato dell'attivazione delle procedure forzate.

Articolo 11

Accertamento delle entrate non tributarie

L'entrata è accertata quando in base a idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica), determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza e indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).

Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal "responsabile del servizio" (o del procedimento, centro di responsabilità e/o di ricavo). Questi provvede a predisporre l'idonea documentazione da trasmettere al servizio finanziario. Il servizio finanziario verifica il rispetto dell'applicazione delle tariffe o contribuzioni determinate dall'Ente.

Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, rimanendo salva la possibilità della loro reiscrizione tra le previsioni di competenza dei bilanci futuri ove i relativi crediti dovessero insorgere in data successiva alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Articolo 12

Notificazione dell'avviso

L'avviso d'accertamento deve essere notificato al contribuente entro il termine di decadenza e/o prescrizione stabilito dalla legge per ciascun tributo.

L'avviso di accertamento deve essere notificato tramite messo comunale o a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione dell'avviso, se effettuata a mezzo del servizio postale, deve avvenire con plico sigillato, al fine di garantire che il contenuto non venga a conoscenza di soggetti diversi dal destinatario.

Se il contribuente è presente di persona presso i locali del Servizio Tributi, la notificazione può essere eseguita mediante consegna diretta dell'atto nelle mani del contribuente. In tal caso l'impiegato che effettua la consegna svolge funzioni di messo notificatore.

Articolo 13

Contenzioso tributario

Spetta al funzionario responsabile costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello.

Il funzionario responsabile rappresenta l'ente nel procedimento.

L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri comuni, mediante apposita struttura.

La difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'ente così come previsto dalla normativa vigente.

Articolo 14

Sanzioni tributarie

Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei decreti legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997 e successive modificazioni.

Ogniqualvolta l'ammontare di una sanzione oscilla tra un limite minimo e massimo prestabiliti da un atto normativo, è necessario determinare la sanzione da applicare in concreto alla luce della gravità della violazione, la quale gravità è desunta secondo le modalità stabilite dalla legislazione vigente.

Nella graduazione della misura della sanzione di cui al comma precedente, si rispettano anche i seguenti criteri:

a) La violazione è considerata *poco grave* qualora il contribuente abbia presentato o rettificato la denuncia, dichiarazione o comunicazione spontaneamente, prima dell'accertamento da parte del Comune, ovvero qualora il contribuente abbia effettuato il versamento spontaneamente, prima dell'accertamento da parte del Comune. In questo caso verrà applicata la sanzione nella percentuale minima;

b) La violazione è considerata *grave* qualora l'omissione o l'infedeltà della denuncia, dichiarazione o comunicazione, ovvero l'omesso o parziale versamento, sono accertate dall'ufficio, senza alcuna collaborazione da parte del contribuente. In questo caso verrà applicata la sanzione nella percentuale minima aumentata del 50%;

c) La violazione è considerata *molto grave* qualora, sussistendo le condizioni indicate nella lettera precedente, si accerti uno stato di illegalità protrattosi per più di un anno. In questo caso verrà applicata la sanzione nella percentuale massima.

L'avviso di irrogazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per l'individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa. L'avviso di irrogazione delle sanzioni è parte integrante dell'avviso di accertamento esecutivo.

TITOLO IV
RISCOSSIONE

Articolo 15
Riscossione

La riscossione delle entrate può essere effettuata con le modalità previste dalla normativa vigente.

La riscossione coattiva, sia dei tributi che delle altre entrate, avviene secondo la procedura di cui al D.P.R. 29/09/1973, n. 602 se affidata ai concessionari del servizio di riscossione, ovvero con quella indicata dal R.D. 14/04/1910, n. 639 se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti. La scelta della modalità è deliberata dal consiglio comunale.

Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'Economo o di altri agenti contabili. Il versamento in Tesoreria deve avvenire nei termini fissati dal Regolamento di contabilità. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 233 del T.U.EE.LL. (D. Lgs. 267/2000) per cui entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio, devono

rendere conto della propria gestione, allegando la relativa documentazione. Sono soggetti alla verifica ordinaria di cassa da parte dell'organo di revisione. I relativi conti sono redatti su modello ministeriale (approvato con D.P.R. 194/1996).

Articolo 16
Versamenti rateali

Il funzionario responsabile del singolo tributo ha la facoltà di disporre, su istanza del debitore, la rateizzazione di un pagamento o di un avviso di accertamento, secondo le ripartizioni di seguito indicate (comma 797, art. 1 L. 160/2019):

a) Debiti fino a € 30,00	nessuna rateizzazione
b) Debiti da € 30,01 a € 100,00	fino a 4 rate mensili
c) Debiti da € 100,01 a € 200,00	fino a 8 rate mensili
d) Debiti da € 200,01 a € 500,00	fino a 10 rate mensili
e) Debiti da € 500,01 a € 1.000,00	fino a 15 rate mensili
f) Debiti da € 1.000,01 a € 2.000.00	fino a 20 rate mensili
g) Debiti da € 2.000,01 a € 3.000,00	fino a 25 rate mensili
h) Debiti da € 3.000,01 a € 5.000,00	fino a 30 rate mensili
i) Debiti da € 5.000,01 a € 6.000,00	fino a 32 rate mensili
j) Debiti superiore a € 6.000,01	36 rate mensili

Debiti di importo particolarmente elevato superiore a quelli sopra descritti o il documentato peggioramento delle condizioni del soggetto debitore possono generare una proroga, per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 72 rate mensili.

Per debiti di importo superiore a € 5.000,00 l'ente creditore può richiedere idonea garanzia fideiussoria a mezzo di istituto di credito o assicurativo avente i requisiti di legge che copra l'intero importo comprensivo degli interessi e avente la scadenza un anno dopo quella dell'ultima rata così come individuata nel provvedimento di rateazione.

In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione (comma 800, art. 1 L. 160/2019).

La concessione della rateazione non comporta cessazione delle procedure di riscossione coattiva. L'ufficio preposto alla riscossione, in particolare qualora il piano di rateazione superi i termini di prescrizione e decadenza, procederà a inviare gli elenchi dei debitori (es. ruoli coattivi) agli agenti

della riscossione chiedendo contestualmente la sospensione delle procedure forzate fino a quando il debito sarà completamente assolto (con discarico della partita) o fino al momento in cui dovesse decadere il beneficio della rateazione, come indicato nel precedente comma.

Articolo 17
Compensazione e versamento per contitolari

È ammessa la compensazione tra un debito e un credito entrambi riferiti a tributi locali del Comune di Guasila purché riferiti allo stesso soggetto e purché il contribuente che voglia avvalersi di tale facoltà presenti apposita comunicazione all'ufficio tributi dichiarando:

a) Generalità del contribuente
b) Tributi a debito e a credito sui quali intende operare la compensazione, codice tributo, importi e annualità interessate;
c) Attestazione di non aver domandato rimborso delle quote versate in eccedenza da portare in compensazione o dichiarazione di rinuncia all'istanza di rimborso qualora già presentata.

È ammessa la compensazione tra contitolari previa comunicazione nella quale il versante dichiara esplicitamente per quale tributo ha effettuato il maggior versamento, l'annualità di riferimento e il contitolare a favore del quale ha effettuato il versamento. In assenza di tale dichiarazione la compensazione non è ammessa.

La compensazione non è ammessa nei seguenti casi:

a) Intervenuta decadenza del diritto al rimborso secondo i termini ordinari di prescrizione previste da specifiche leggi di imposta o regolamenti;
b) Somme a credito non aventi i requisiti della certezza ed esigibilità ovvero sulle quali sia pendente il giudizio a seguito di ricorso.

L'ufficio Tributi, nei termini di legge, procederà al controllo della compensazione effettuata emettendo, se del caso per gli eventuali errori e/o omissioni commessi, il relativo avviso di accertamento.

Articolo 18
Rimborsi

Il rimborso di tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del Servizio su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato. La richiesta di

rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.

In deroga a eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del servizio può disporre nel termine di prescrizione decennale il rimborso di somme dovute ad altro comune ed erroneamente riscosse dall'ente; ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente versata allo stesso.

Il funzionario responsabile del tributo, salvo diversa disposizione relativa al singolo tributo, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata A.R., il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. Il termine è interrotto dalla richiesta, al contribuente o ad uffici diversi, di documentazione integrativa o di chiarimenti necessari al compimento dell'istruttoria.

TITOLO V
CONTENZIOSO ED AUTOTUTELA

Articolo 19
Contenzioso

La rappresentanza processuale del Comune in materia di entrate tributarie è disciplinata dalla legge.

Il responsabile del Servizio Tributi può stipulare con uno o più professionisti una convenzione per lo svolgimento dell'attività di difesa in giudizio concernente una singola entrata, più entrate o singole fattispecie.

Articolo 20
Autotutela

Il Servizio Tributi applica, nella gestione dei tributi comunali, l'istituto dell'autotutela, sulla base dei principi stabiliti dalla legge e dalle disposizioni del presente titolo.

Articolo 21

Presupposto per l'applicazione dell'autotutela

Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo od infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione o modifica.

L'interesse pubblico all'eliminazione o modifica di un atto sussiste ogni qualvolta si tratti di evitare o chiudere per tempo un contenzioso inutile ed oneroso, nonché quando si tratti di assicurare che il contribuente sia destinatario di una imposizione giusta e conforme alle regole dell'ordinamento, fatte salve, in quest'ultimo caso, la salvaguardia delle esigenze di certezza delle posizioni giuridiche coinvolte e di razionale organizzazione del lavoro all'interno degli uffici tributari.

Articolo 22

Ipotesi di annullamento o riforma

Le ipotesi in cui è possibile procedere all'annullamento o riforma in via di autotutela sono, tra le altre, le seguenti:

a. Errore di persona;
b. Errore logico o di calcolo;
c. Errore sul presupposto del tributo;
d. Doppia imposizione;
e. Mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
f. Mancanza originaria di documentazione, successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
g. Sussistenza di requisiti per fruire di detrazioni, riduzioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
h. Errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile.

Articolo 23

Oggetto e limiti dell'autotutela

Oggetto di annullamento o riforma in via di autotutela sono gli atti di imposizione tipici o quelli di irrogazione delle sanzioni tributarie, nonché tutti gli atti che comunque incidono negativamente sulla sfera giuridica del contribuente.

Il potere di autotutela incontra un limite nell'esistenza di una sentenza passata in giudicato, che disponga sul punto, favorevole all'Amministrazione, fatto salvo il caso in cui la sentenza sia fondata su motivi di ordine formale.

Articolo 24

Procedimento di autotutela

Il potere di annullamento o riforma in via di autotutela spetta al medesimo funzionario competente a emettere l'atto oggetto del riesame e va esercitato con l'osservanza delle forme richieste per l'emanazione dell'atto stesso.

Per l'avvio del procedimento non è necessaria la presentazione di un'istanza da parte del contribuente.

Il provvedimento di annullamento o riforma così come quello di rigetto dell'istanza del contribuente vanno comunicati all'interessato. Se è pendente ricorso, l'atto di annullamento o riforma va trasmesso anche all'organo giurisdizionale per la conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere.

TITOLO VI

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 25

Accertamento con adesione

Il Comune di Guasila, nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate anche tributarie, introduce, nel proprio ordinamento, l'istituto di accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo del 19 giugno 1997 n. 218, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una sempre più fattiva

collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e particolarmente difficile contenzioso per tutte le parti in causa.

Articolo 26

Presupposto e ambito di applicazione dell'istituto

L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi. L'ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve peraltro tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi - benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso. L'ufficio, inoltre, qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.

Articolo 27

Competenza

Competente alla definizione è il responsabile dell'ufficio Tributi preposto alla funzione di accertamento.

Articolo 28

Attivazione del procedimento

Il procedimento di adesione del contribuente può essere attivato:

a) a iniziativa di un ufficio del Servizio "Tributi", prima della notifica dell'avviso di accertamento;

b)su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Articolo 29
Procedimento a iniziativa del Comune

Il Servizio Tributi, prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente un invito a comparire presso i propri uffici per definire con adesione l'accertamento. L'invito sarà comunicato con lettera raccomandata o mediante altra forma di notifica, ed indicherà il tributo e i periodi d'imposta suscettibili di accertamento, nonché il giorno e il luogo della comparizione.

L'attivazione del procedimento da parte del Servizio "Tributi" non riveste carattere di obbligatorietà.

La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile.

Articolo 30
Procedimento a iniziativa del contribuente

Il contribuente al quale sia stato notificato un avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'articolo precedente, può presentare, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla notificazione dell'avviso e anteriormente all'impugnazione del medesimo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione in carta libera, indicando i propri recapiti telefonici o telematici cui far pervenire le comunicazioni dell'Ufficio.

Il funzionario responsabile del tributo può sospendere sia i termini per l'impugnazione, sia quelli per il pagamento del tributo, fino alla redazione dell'atto di accertamento con adesione.

Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il Servizio "Tributi" invita il contribuente a comparire o invia comunicazione di diniego della definizione concordata.

L'impugnazione dell'avviso da parte del contribuente comporta rinuncia all'istanza di definizione dell'accertamento.

Articolo 31
Effetti dell'invito a comparire

Il contribuente può aderire all'invito a comparire e prendere parte al contraddittorio con l'Ufficio, oppure può anche non dare seguito all'invito. La mancata comparizione del contribuente nel giorno stabilito, comporta la rinuncia alla definizione dell'accertamento.

Delle operazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato viene dato sinteticamente atto in un verbale.

Articolo 32
Atto di accertamento con adesione

A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile dell'Ufficio o suo delegato.

Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché, la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Articolo 33
Perfezionamento della definizione

La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.

Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione un pagamento rateale secondo le modalità indicate nell'articolo 16 del presente regolamento.

Competente all'esame dell'istanza è l'ufficio preposto all'accertamento e, qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, l'istanza è accolta e sulle somme dovute per tributo rateizzate si applicherà un interesse moratorio ragguagliato al vigente tasso legale su base mensile.

Articolo 34
Effetti del concordato

Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.

Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

Articolo 35
Riduzione delle sanzioni

A seguito del perfezionamento del concordato, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

La riduzione della sanzione di cui al comma precedente si applica anche nei confronti del contribuente che non proponga ricorso contro l'atto di accertamento e non formuli istanza di accertamento con adesione, e che provveda al pagamento delle somme complessivamente dovute, tenendo conto della riduzione, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto di accertamento.

L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché, quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, infedele o incompleta risposta a richieste formulate dall'ufficio sono parimenti escluse dall'anzidetta riduzione.

Articolo 36
Accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio

L'Ufficio, in presenza di situazione che renda opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento in contraddittorio, ai sensi

dell'articolo 27, comma 1, lettera b) del D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2

In presenza dell'adesione di cui al presente articolo, la misura delle sanzioni applicabili sono ridotte della metà rispetto a quelle previste nell'ipotesi di adesione all'accertamento ovvero pari ad 1/6 del minimo edittale.

Ai contenuti dell'invito, il contribuente può prestare adesione mediante comunicazione al competente Ufficio Tributi e previo versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione.

Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documento, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile.

Titolo VII
DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Articolo 37
Rapporti tra Comune e contribuente

Nell'esercizio dell'attività tributaria il Comune instaura rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti normativi.

È obbligo del Comune pubblicizzare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, i dati e le notizie strumentali agli adempimenti medesimi, le esenzioni e le agevolazioni, anche attraverso sistemi informativi automatizzati.

Il Servizio "Tributi" fornisce al contribuente che lo richiede i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, qualsiasi modello o comunicazione concernente i tributi comunali.

Articolo 38
Interpello del contribuente

Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al funzionario responsabile del singolo tributo circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni

tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.

L'istanza di cui al comma precedente deve contenere a pena d'inammissibilità:

a) i dati identificativi del contribuente o del suo legale rappresentante;

b) la dettagliata e precisa esposizione del caso concreto, la chiara formulazione del quesito cui si chiede di rispondere e la soluzione interpretativa prospettata;

c) la documentazione eventualmente necessaria al fine dell'individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata;

d) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante e l'indirizzo cui il parere deve essere inviato.

Il funzionario responsabile del singolo tributo risponde entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza con lettera raccomandata o tramite posta elettronica certificata inviata all'indirizzo indicato dall'istante.

Il Comune può chiedere all'istante di integrare la propria domanda, presentando ulteriore documentazione; in tal caso la richiesta interrompe il termine di cui al comma precedente, che riprende a decorrere per intero dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

Articolo 39
Effetti dell'interpello

La risposta del funzionario responsabile del singolo tributo, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente alla posizione dell'istante. Qualora essa non venga inviata al contribuente entro il termine di cui al comma 3 del precedente articolo, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.

Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che si sia conformato alla risposta del Comune, né nei confronti del contribuente al quale non sia stata inviata risposta entro il termine di cui al comma 3 del precedente articolo.

Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, l'amministrazione può rispondere collettivamente, attraverso una circolare o una risoluzione, tempestivamente pubblicizzate.

Il procedimento di interpello è precluso ove si sia già avviata, nei confronti dell'interpellante, attività di accertamento o di pre - accertamento inerente l'oggetto dell'interpello.

La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulle decorrenze dei termini di decadenza, e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 40
Abrogazione

Il presente regolamento abroga integralmente il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, il regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione ai tributi comunali, nonché tutte le disposizioni comunali preesistenti incompatibili.

Articolo 41
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.